

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****n. 97/2005****dell'8 luglio 2005****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2005 del 10 giugno 2005 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 123/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda l'ocratossina A <sup>(5)</sup>.

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo XII è modificato come segue:

- 1) al punto 54zj (direttiva 2001/22/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 L 0004**: direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50)»;

---

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 13.10.2005, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 20.1.2005, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU L 25 del 28.1.2005, pag. 3.

- 2) al punto 54zn [regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione] vengono aggiunti i seguenti tratti:
- «— **32005 R 0078**: regolamento (CE) n. 78/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 43),
- **32005 R 0123**: regolamento (CE) n. 123/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005 (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 3).»;
- 3) dopo il punto 54zsz (direttiva 2005/10/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:
- «54zst. **32004 R 1935**: regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).»;
- 4) il testo dei punti 24 (direttiva 80/590/CEE della Commissione) e 48 (direttiva 89/109/CEE del Consiglio) è soppresso.

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 78/2005 e (CE) n. 123/2005 e della direttiva 2005/4/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.